



Legge 18 Luglio 1914 N. 22 che modifica la pena per la delazione di armi proprie e che abolisce la contravvenzione per la ritenzione in casa di armi insidiose.

Art. 1.

- **La contravvenzione contemplata dall'art. 549 Codice Penale al N.5 è punita colla prigionia da un giorno ad un mese ove si tratti di arma propria, e colla prigionia da un mese a tre o, secondo i casi, da tre a sei ove si tratti di arma insidiosa.**

Art. 2.

- La contravvenzione contemplata dall'art. 549 Codice Penale al N. 6 prima parte, è abolita.

Art. 3.

- La presente Legge entrerà in vigore subito dopo la sua pubblicazione.